

Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport (OEm UFSPo)

del 15 novembre 2017 (Stato 1° dicembre 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,²

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell'Ufficio federale dello sport (UFSPo). Essa non si applica alle prestazioni commerciali ai sensi dell'articolo 29 della legge del 17 giugno 2011³ sulla promozione dello sport (LPSpo).

² Per prestazioni ufficiali si intendono le prestazioni che l'UFSPo deve effettuare nel quadro del mandato legale per la promozione dello sport e dell'attività fisica.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁴ sugli emolumenti.

Art. 3 Obbligo di pagamento

Chi ottiene una prestazione o causa l'emanazione di una decisione deve pagare un emolumento, in particolare per:

- a. l'uso di impianti sportivi e di spazi infrastrutturali;
- b. l'uso di apparecchiature, segnatamente attrezzi sportivi, veicoli a motore e infrastrutture sportive mobili;
- c. i servizi riguardanti l'alloggio e la ristorazione;
- d. la partecipazione a formazioni e formazioni continue dell'UFSPo nei programmi «Gioventù+Sport» (G+S) e Sport per gli adulti (ESA), nonché in altri programmi del sostegno generale dello sport e dell'attività fisica;

RU 2017 6601

¹ RS 172.010

² Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

³ RS 415.0

⁴ RS 172.041.1

- e. la decisione relativa alla revoca, alla sospensione e al riottenimento del riconoscimento di quadri in G+S ed ESA;
- f. la redazione di perizie e resoconti;
- g. le prestazioni nei campi della medicina, della psicologia, della fisioterapia e del massaggio sportivi;
- h. i servizi nel campo della diagnostica delle prestazioni;
- i. la richiesta di pubblicazioni e di immagini dell'UFSPPO in formato cartaceo o elettronico;
- j. la decisione riguardante l'esclusione o la non ammissione ai cicli di studio e di formazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin.

Art. 4 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

- a. decisioni concernenti la concessione di aiuti finanziari;
- b. riconoscimenti dei quadri di G+S ed ESA;
- c. la partecipazione a corsi e moduli di formazione e formazione continua⁵ degli esperti G+S;
- d. la partecipazione a corsi e moduli di formazione e formazione continua dei coach G+S;
- e. la consegna di materiale didattico ai coach G+S;
- f.⁶ decisioni concernenti le registrazioni approvate come organizzatore secondo l'articolo 10a dell'ordinanza del 23 maggio 2012⁷ sulla promozione dello sport.

Art. 5 Imposta sul valore aggiunto

L'eventuale imposta sul valore aggiunto è compresa nelle corrispondenti tariffe.

Art. 6 Calcolo degli emolumenti

¹ Per il calcolo degli emolumenti valgono le tariffe riportate in allegato.

² Se nell'allegato non è prevista alcuna tariffa, gli emolumenti si calcolano in base al tempo impiegato.

³ Per l'emolumento in base al tempo impiegato si applicano tariffe orarie di 50–250 franchi. Il quarto d'ora iniziato viene fatturato per intero.

⁴ Nell'ambito della fascia di cui al capoverso 3 la tariffa oraria è definita in funzione delle conoscenze specialistiche richieste e della classe di funzione di chi tratta

⁵ Nuova espr. giusta il n. II dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ Introdotta dall n. II dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

⁷ RS 415.01

l'oggetto, nonché dell'interesse pubblico e dell'interesse della persona tenuta al pagamento degli emolumenti.

Art. 7 Prenotazione di servizi

Per ottenere le prestazioni di cui all'articolo 3 lettere a–c, g ed h è necessaria la prenotazione. Le prestazioni sono considerate come ottenute secondo quanto prenotato, indipendentemente dalla durata o intensità effettive di fruizione .

Art. 8 Riduzione e condono di emolumenti

¹ L'UFSPPO può ridurre o condonare gli emolumenti per la fornitura di prestazioni per le quali sussiste un interesse pubblico preponderante, nella misura in cui vengono fornite:

- a. a persone od organizzazioni che ricevono aiuti finanziari ai sensi delle disposizioni della LPSpo⁸;
- b. per sostenere programmi e progetti secondo l'articolo 3 LPSpo o volti alla promozione di G+S.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a l'UFSPPO regola con le persone od organizzazioni interessate la riduzione o il condono degli emolumenti in un contratto di diritto pubblico.

³ Se le prestazioni prenotate non vengono ottenute per motivi scusabili, l'UFSPPO può ridurre l'emolumento.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DDPS del 14 settembre 2012⁹ concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport è abrogata.

Art. 10 Modifica di un altro atto normativo

...¹⁰

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

⁸ RS 415.0

⁹ [RU 2012 4901, 2015 4139]

¹⁰ La mod. può essere consultata alla RU 2017 6601.

Allegato¹¹
(art. 6 cpv. 1)

	Emolumento in franchi	Unità
1. Uso di impianti, attrezzature e apparecchi (senza spese per il personale)		
Uso degli impianti (a seconda dell'impianto e della durata dell'uso)	max. 300	a persona/giorno
Veicoli a motore (escluso carburante; a seconda del tipo)	50–90	per ½ giornata
Rimorchio per materiale / per barche	20–40	per ½ giornata
Biciclette, canoe, tavole da surf o altri attrezzi sportivi	max. 30	per ½ giornata
Apparecchiature e impianti audiovisivi	30–60	per ½ giornata
Diverse apparecchiature sportive, in particolare impianti di cronometraggio, sistema di misurazione e analisi LPM, apparecchi per i test della forza di base e tenda isobarica (a seconda della dotazione)	max. 300*	all'ora
2. Alloggio con o senza pensione completa		
Pernottamento in camera, senza vitto (a seconda delle dimensioni, della dotazione, dell'occupazione nonché della durata di permanenza e dell'età degli ospiti)	19–95	a persona/notte
Idem, con pensione completa	40–150	a persona/notte
Pernottamento in tenda o dormitorio, senza vitto, (a seconda dell'occupazione, della durata di permanenza e dell'età degli ospiti)	11–23	a persona/notte
Idem, con pensione completa	39–80	a persona/notte
Camera per soggiorni di lunga durata a partire da 30 giorni, senza vitto (a seconda delle dimensioni, della dotazione e dell'occupazione)	280–1000	a persona/mese
3. Vitto		
Colazione (in base all'offerta)	6–14	a persona
Pranzo (in base all'offerta)	12–21	a persona
Cena (in base all'offerta)	10–21	a persona

¹¹ Aggiornato dai n. II delle O dell'11 ago. 2021 (RU 2021 498) e del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

	Emolumento in franchi	Unità
Pranzo al sacco/merenda (in base all'offerta)	7–15	a persona
4. Formazione e formazione continua		
Corsi e moduli della formazione dei quadri G+S ed ESA, forfait giornaliero per lezioni e trasporti nell'ambito di corsi e moduli (a seconda di dimensioni, tempo impiegato e importanza nel quadro del programma G+S)	max. 140	per giorno di corso
Documentazione didattica completa G+S per disciplina sportiva	50	a esemplare (stampato o in forma elettronica)
Documentazione didattica completa ESA	50	a esemplare (stampato o in forma elettronica)
Materiale G+S in prestito	0,60	al chilo (lordo)
Corsi e moduli della formazione degli allenatori (a seconda di dimensioni e tempo)	50–250	per giorno di corso
5. Diagnostica delle prestazioni		
Test della resistenza, in particolare test del lattato, accertamenti in altitudine, misurazione del VO_{2max} e misurazione del volume sanguigno	120–400	a persona/test
Test della forza, in particolare delle prestazioni muscolari e della forza di base (a seconda delle prove)	80–240	a persona/test
Test della velocità, in particolare: scatto sui 40 metri, optojump (a seconda delle prove)	45–350	a persona/test
Serie di test singoli per esigenze specifiche (a seconda dello sport e delle prove)	265–690	a persona
6. Medicina dello sport		
Diversi test e prove di laboratorio (in base al tempo impiegato)	10–250	a persona
Intervento diagnostico o terapeutico in presenza di un problema specifico	secondo tariffa Tarmed	
7. Fisioterapia dello sport		
Diversi test, in particolare test della forza nella riabilitazione e accertamenti specifici per il singolo sport (in base al lavoro e al tempo impiegato)	85–250	a persona/test

	Emolumento in franchi	Unità
Massaggio	25	per 30 minuti
8. Psicologia dello sport		
Test standard di psicologia dello sport (in base al lavoro e al tempo impiegato)	20–100	a persona/test
9. Varia		
Uso del parcheggio	max. 5	all'ora
Pubblicazioni nei formati A5 e A4		secondo l'ordinanza del 19 novembre 2014 ¹² sugli emolumenti per le pubblicazioni
Pubblicazioni diverse dai formati A4 e A5, fino al formato A0 al massimo (a seconda del formato, della qualità della carta, del colore, del lavoro necessario per la presentazione grafica e l'impaginazione)	1–150	a pagina
Immagini (in funzione dell'uso, se a fini commer- ciali o non commerciali, tiratura e formato)	10–1000	a immagine
Badge sostitutivo	30	
Chiave sostitutiva	50	

* Nel caso di installazioni fisse, nell'emolumento è compreso l'uso di impianti sportivi.

¹² RS 172.041.11